Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine A.C. 2576

Dossier n° 331 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
23 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2576
Titolo:	Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	36
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 2576, all'esame in sede referente presso la XII Commissione, detta la disciplina di **regolamentazione e classificazione delle piscine a uso pubblico e a uso privato**. Prevede, in specie, i requisiti minimi concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti tecnici e la relativa gestione. Predispone, inoltre, i controlli e le sanzioni per il caso di inottemperanza.

Il disegno di legge si compone di **36 articoli, suddivisi in VI Capi**, e **due allegati**. Il **primo allegato** detta le ***specifiche tecniche relative alle piscine approvvigionate con acqua di mare e alle piscine naturali, ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici, al piano di autocontrollo e alle modalità di prelievo, analisi e trattamento delle acque***. Il **secondo** fissa i ***requisiti fisici e chimico-fisici delle diverse tipologie di acqua di vasca di piscina***.

Nel corso dell'esame referente sono state approvate alcune limitate modifiche. Qui di seguito si procederà ad un'illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento quale risultante dalle modifiche approvate.

Il Capo I (artt.1-2) reca le ***Disposizioni generali***.

L'**articolo 1** definisce le **finalità e l'ambito di applicazione** del disegno di legge in esame.

In particolare **il comma 1** prevede che la legge in esame reca le definizioni e classificazioni concernenti le varie tipologie di piscine, individua i requisiti relativi alla sicurezza, agli aspetti igienico-sanitari, alla dotazione degli impianti e alla gestione e stabilisce i controlli e le sanzioni applicabili per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori. Viene in ogni caso fatta salva la vigente normativa di settore in tema di controlli, requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, impiantistici e gestionali, qualora essa assicuri un livello di protezione maggiore rispetto alla legge in esame. **Il comma 2** definisce le finalità perseguite dal provvedimento in esame, individuate nella tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori delle piscine nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome garantendo l'uniformità della tutela nel territorio nazionale. Il **comma 3** prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottino gli interventi necessari per il perseguimento delle finalità della legge, ciascuno in base alle proprie competenze, e specifica inoltre che le disposizioni della legge in esame si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Il **comma 4** infine esclude dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame le piscine termali, o alimentate con acque termali, nonché le piscine la cui titolarità o gestione siano esercitate da società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ovvero direttamente dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico o dalla società Sport e salute Spa, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni vigenti per ciascun settore, anche nei casi di utilizzazione promiscua per finalità sportive, ricreative o termali.

L'**articolo 2**, composto da un unico comma, ha una **funzione definitoria**, esplicitando il significato di una serie di termini utilizzati nel provvedimento e, più nello specifico, delle diverse tipologie di piscine (lettere da a) a e)), di **idromassaggio** (lettera f)), di **acqua dolce idonea a uso natatorio** (lettera g), di **area per i**

frequentatori (lettera h), di **area di rispetto dei requisiti igienico-sanitari** (lettera i), di **bagnanti** (lettera l), di **frequentatori** (lettera m), di **gestore della piscina** (lettera n), dei **vari tipi di controlli** (lettere o-q)).

Il **Capo II** (artt. 3-4) dispone in tema di ***Classificazione delle piscine e tipologie di acque.***

L'**articolo 3 (commi 1-6)** definisce e specifica la **classificazione delle piscine in base alla destinazione d'uso**, individuando varie tipologie nell'ambito delle due macrocategorie **delle piscine destinate ad un'utenza pubblica (Categoria A)** e **delle piscine domestiche (Categoria B).**

L'**articolo 4, al comma 1,** prevede che le piscine possano essere approvvigionate con determinate tipologie di acque, vale a dire: **acque destinate al consumo umano (lettera a)**, **acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo (lettera b)**, **acqua di mare (lettera c)**, **acqua superficiale limitatamente alle piscine naturali (lettera d)**. Al **comma 2,** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare, con proprie leggi e regolamenti, la tipologia di vasche destinate alla piscina coperta e scoperta, sulla base della normativa vigente e delle guide e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea o dagli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il **Capo III** (artt. 5-20) disciplina le ***piscine destinate ad un'utenza pubblica***.

L'**articolo 5** definisce l'**ambito di applicazione del Capo III** del disegno di legge in esame, relativo alle piscine destinate a un'utenza pubblica.

L'**articolo 6** individua le **tipologie di acqua** da utilizzare per l'**approvvigionamento dell'acqua delle piscine**: acqua destinata al consumo umano, acqua dolce idonea ad uso natatorio-ricreativo, acqua di mare, acqua superficiale (**comma 1**). Inoltre, prevede la possibilità per le **regioni e le province autonome** di Trento e di Bolzano di individuare **ulteriori requisiti relativi all'acqua delle piscine**, in base a quelli già presenti nell'Allegato 2 del disegno di legge in esame (**comma 2**) e dispone che le **docce e i lavandini dei servizi igienici** sono alimentati con acqua destinata al consumo umano (**comma 3**). Infine, disciplina il controllo del mantenimento delle caratteristiche di **idoneità dell'acqua dolce all'uso natatorio-ricreativo** (**comma 4**) e il controllo del rispetto dei **requisiti di conformità dell'acqua contenuta nella vasca o nel bacino** (**comma 5**).

L'**articolo 7** definisce le condizioni necessarie per garantire la sicurezza degli utenti che frequentano piscine. In particolare, le piscine devono essere progettate e realizzate in modo da assicurare un utilizzo sicuro e una corretta pulizia di tutte le aree, nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e della normativa antincendio (**comma 1**). Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla legge, si continua ad applicare la disciplina nazionale e regionale già in vigore (**comma 2**). Le Regioni e le Province autonome definiscono i requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento, tenendo conto delle norme UNI EN 15288 e UNI EN 1069-1 e, in ogni caso, delle più recenti norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione riconosciuti dagli Stati membri dell'Unione europea (**comma 3**). Se per la costruzione di una piscina sono necessari titoli edilizi, il progetto presentato deve rispettare anche tutti i requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 7 (**comma 4**).

L'**articolo 8** prevede che le piscine pubbliche e ricreative siano dotate di un apposito locale dotato di presìdi e attrezzature di primo soccorso, ivi compreso un defibrillatore automatico esterno (DAE). Il **comma 2** prevede l'obbligo di assicurare un sistema rapido di primo soccorso e la dotazione del DAE nelle piscine ad uso collettivo con accesso limitato, gratuito o a pagamento.

L'**articolo 9**, **come modificato in sede referente**, reca i **requisiti impiantistici e tecnologici** delle piscine. Il **comma 1** prevede che le piscine siano dotate di **impianti tecnologici automatici per il trattamento dell'aria e dell'acqua**, sufficienti a mantenere costantemente i parametri dei requisiti igienico-ambientali entro i limiti di norma. Il **comma 2** prevede che il gestore della piscina, avvalendosi della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, effettui, nel **piano di autocontrollo** di cui all'articolo 19, la **valutazione dei rischi**, analizzando le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina. Il **comma 3** stabilisce il contenuto del piano di autocontrollo ai fini della valutazione dei rischi. Il **comma 4** rimette al responsabile della piscina il compito di garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti e di aggiornare la valutazione del rischio ogniqualvolta vi sia una modifica tecnico-impiantistica e gestionale. Il **comma 5** dispone che gli impianti tecnologici rientrano nell'ambito di applicazione del **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37**, con rilascio della dichiarazione di conformità all'atto dell'installazione. Il **comma 6** prevede che la potenza degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume delle vasche e al carico inquinante. Il **comma 6-*bis***, **introdotto in sede referente**, demanda a un **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro per le imprese e il *made in Italy*, l'individuazione, con particolare riferimento agli impianti di aspirazione, delle **caratteristiche**

tecniche dei dispositivi di sicurezza destinati a prevenire l'occlusione o l'intrappolamento di parti del corpo; il decreto disciplina altresì il dimensionamento dei dispositivi, i materiali, le modalità di arresto di emergenza delle pompe, la segnalazione delle aree di bordo vasca e dei rischi ai bagnanti e ai frequentatori e le **modalità di formazione dei responsabili della sicurezza dei bagnanti e degli assistenti ai bagnanti**.

L'**articolo 10** stabilisce che i **requisiti igienici e ambientali delle piscine** sono individuati dall'**Allegato 1** al disegno di legge in esame e specifica, inoltre, che tali requisiti si riferiscono, oltre che alle caratteristiche delle acque, anche alle **condizioni termo-igrometriche**, **di ventilazione**, **illuminotecniche e acustiche**.

L'**articolo 11** stabilisce che il **numero massimo di bagnanti e di frequentatori** delle piscine è determinato dalle **regioni** e dalle **province autonome** di Trento e di Bolzano, in relazione alle diverse tipologie di vasche e categorie di piscine, garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza (**commi 1** e **2**). Inoltre, dispone che le piscine siano dotate di **sistemi o procedure in grado di rilevare il numero massimo di frequentatori e di interdire l'accesso di ulteriori utenti** nel caso di raggiungimento del numero massimo consentito (**comma 3**). Infine, prevede l'**applicazione del valore inferiore per la determinazione della capienza massima ammissibile**, nei casi di difformità tra il numero massimo stabilito dalla licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quello stabilito dalla normativa regionale e provinciale (**comma 4**).

L'**articolo 12** individua come soggetti ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine il **responsabile della piscina**, il **responsabile della sicurezza dei bagnanti**, **l'assistente ai bagnanti** e il **responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione**.

L'**articolo 13** individua gli **obblighi in capo al responsabile della piscina**, specificando che questo è nominato con atto scritto dal gestore della piscina e che in caso di mancata nomina, le relative funzioni sono svolte dal gestore stesso.

L'**articolo 14** disciplina le funzioni e i compiti del **responsabile della sicurezza dei bagnanti**.

L'**articolo 15 – commi 1-7 -** disciplina le **funzioni dell'assistente ai bagnanti** e le modalità operative **dei sistemi di sorveglianza**. Vengono specificate le **funzioni e la presenza a bordo vasca degli assistenti ai bagnanti** nelle diverse categorie di piscine (**commi 2-5**) e le condizioni per **l'attivazione di sistemi di sorveglianza con modalità diverse**, anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti (**comma 6**). Viene prevista **un'adeguata informazione ai bagnanti** sul sistema di assistenza o sorveglianza adottato per prevenire i rischi nella vasca **(comma 7**).

L'**articolo 16** istituisce la figura del responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione, descrivendone le competenze, le responsabilità e i compiti.

L'**articolo 17**, **modificato in sede referente**, prevede l'adozione di un **regolamento interno** delle piscine per la disciplina dei rapporti con l'utenza in riferimento agli aspetti igienico-sanitari (**comma 1**). Il **contenuto e le modalità di pubblicazione** di tale regolamento sono disciplinati dalle **regioni** e dalle **province autonome** di Trento e di Bolzano; in ogni caso, il regolamento interno contiene informazioni relative all'**educazione sanitaria**, elaborate con l'eventuale contributo professionale dell'assistente sanitario**,** e le **regole comportamentali** e di **igiene personale** (**comma 2**). Inoltre, stabilisce che i gestori delle piscine possono ricorrere alla **collaborazione degli assistenti sanitari** per la **predisposizione e l'applicazione dei contenuti del regolamento interno** e per la **diffusione delle pratiche di educazione sanitaria** nei riguardi dell'utenza (**comma 2-*bis***).

L'**articolo 18** definisce le modalità e il contenuto delle comunicazioni che il gestore della piscina deve obbligatoriamente inviare alle autorità competenti, a partire dalla prima apertura della stessa e ad ogni variazione degli elementi in esse descritti.

L'**articolo 19, come modificato in sede referente**, stabilisce che i **controlli interni relativi alle piscine destinate a un'utenza pubblica** concernono l'**acqua di approvvigionamento,** quella **contenuta nella vasca o nel bacino** e le **condizioni di sicurezza dei bagnanti** e **igienico-sanitarie** degli ambienti e delle attrezzature della struttura (**comma 1**). Inoltre, prevede l'adozione di un **piano di autocontrollo** da parte del gestore della piscina per la prevenzione delle situazioni di pericolo (**comma 2**) e la **conservazione della documentazione** relativa a tale piano (**comma 3**). Dispone, poi, che il gestore della piscina deve applicare le disposizioni tecniche presenti nell'Allegato 1 al disegno di legge in commento per lo svolgimento dei **controlli analitici chimici e microbiologici** (**comma 4**) e che, nei casi di situazioni di non conformità riscontrate dai controlli interni, deve applicare le **misure correttive idonee al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza** (**comma 5**); in presenza di situazioni di non conformità che possono causare

rischi per la salute degli utenti, il gestore provvede alla **chiusura della piscina** (**comma 6**). Il **comma 6-*bis***, **introdotto in sede referente**, demanda a un **decreto del Ministro della salute**, da adottare **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge**, **previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni** e su proposta dell'Istituto superiore di sanità, la definizione dei **parametri tecnici** sulla base dei quali effettuare la valutazione delle situazioni di non conformità che possano costituire un rischio per la salute degli utenti, individuando i casi in cui è consentita la prosecuzione dell'attività previo ripristino delle condizioni di sicurezza e quelli che impongono la chiusura della piscina. Infine stabilisce che rimangono **ferme le disposizioni in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici**, previste dal D.Lgs. n. 18 del 2023 (**comma 7**).

L'**articolo 20** dispone che i **controlli esterni**, effettuati mediante misurazioni e prelievi di campioni, hanno ad oggetto la **conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca o nel bacino** rispetto ai **requisiti individuati nell'Allegato 2** al disegno di legge in commento; l'**azienda sanitaria locale competente per territorio** provvede alla **verifica degli aspetti igienico-sanitari e gestionali delle piscine** (**comma 1**). Inoltre, stabilisce che la medesima azienda sanitaria locale, nello svolgimento di tali controlli, **può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, ferma restando la sua competenza per la gestione dei relativi risultati e per l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute umana (**comma 2**).

Il Capo IV (artt.21-26) si occupa delle *piscine domestiche.*
L'**articolo 21** specifica che l'ambito di applicazione del **Capo IV** (composto dal medesimo **articolo 21** e dagli **articoli da 22 a 26**) concerne le piscine domestiche. L'**articolo 21** prevede altresì che a tali piscine si applichino i requisiti dell'acqua di approvvigionamento stabiliti ai sensi dell'**articolo 6** del presente disegno di legge.

L'**articolo 22** stabilisce che le piscine domestiche debbano tenere una cassetta di pronto soccorso. A tal fine si applica il regolamento sul pronto soccorso aziendale, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388.

L'**articolo 23** disciplina i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e di sicurezza per la progettazione di piscine domestiche nonché i sistemi per garantire, in esse, condizioni di igiene e di sicurezza.In particolare viene prevista l'applicazione dei requisiti impiantistici e di sicurezza di cui alle norme UNI EN 16582 e UNI EN 16713 (comma 1), nonché della disciplina in materia di impianti recata dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (comma 2). Sono inoltre previsti, quali requisiti finalizzati a garantire condizioni di igiene e di sicurezza, nonché a prevenire incidenti, la manutenzione periodica, la presenza di dotazioni di protezione, nonché specifici obblighi per il gestore della piscina (commi 3 e 4).

L'**articolo 24** prevede che il gestore della piscina domestica adotti un piano di autocontrollo e verifichi la conformità dell'acqua di approvvigionamento e di quella contenuta nella vasca ai requisiti stabiliti ai sensi dell'**articolo 6**. Il contenuto del piano suddetto è determinato dalle regioni o province autonome, con leggi e regolamenti, sulla base del contenuto dell'**allegato 1** al presente disegno di legge.

L'**articolo 25** prevede che i controlli esterni sulle piscine domestiche riguardino la conformità delle acque di approvvigionamento e di quelle contenute nella vasca ai requisiti di cui all'**allegato 2** nonché la presenza delle dotazioni di protezione di cui al precedente **articolo 23, comma 3**. In merito ai controlli in oggetto, l'**articolo 25**, inoltre, richiama le disposizioni degli **articoli 20 e 27**; tale richiamo concerne l'attribuzione alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio del compito dello svolgimento dei medesimi controlli, la definizione dei relativi criteri e modalità e gli eventuali procedimenti sanzionatori successivi.

L'**articolo 26** pone in capo al gestore della piscina domestica l'obbligo di effettuare una comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio, al fine di avviare l'utilizzo della piscina medesima. Si demanda a leggi e regolamenti delle regioni e delle province autonome la definizione del contenuto della comunicazione in oggetto; essa deve comunque fornire almeno le informazioni di cui alle **lettere da *a)* ad *e)*** del **comma 1** del **presente articolo**.

Il Capo V (artt. 27-33) disciplina le misure correttive e inibitorie e le sanzioni.
L'**articolo 27, come modificato in sede referemnte**, disciplina i compiti di **vigilanza e controllo** spettanti alle aziende sanitarie locali, nonché l'eventuale **procedimento amministrativo sanzionatorio** azionabile, per il quale si osservano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della **legge n. 689 del 1981** (commi 1 e 2). La ASL può **inibire** in tutto o in parte l'utilizzo della piscina in presenza di gravi rischi per la salute e la sicurezza (comma 3). Le sanzioni non si applicano qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa ovvero configuri un **illecito amministrativo sanzionato con legge regionale o provinciale** (comma 4). In caso di mancato rispetto delle disposizioni o di altre

irregolarità, la ASL ingiunge gli interventi correttivi e adotta i necessari provvedimenti cautelari, potendo ordinare, nei casi più gravi, la chiusura della piscina o di parti di essa; la chiusura è ordinata anche in caso di assenza dei dispositivi di sicurezza di cui all'**articolo 9, comma 6-*bis*** (comma 5). In caso di mancanza o di non corretta redazione del piano di autocontrollo la ASL ordina i necessari interventi correttivi e, in caso di perdurante difformità, applica le sanzioni di cui all'articolo 30 (comma 6).

L'**articolo 28** prevede le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina nel caso di inadempimento a determinati obblighi di comunicazione.

L'**articolo 29** disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del gestore della piscina nei casi di mancata assistenza o sorveglianza e di superamento del numero ammissibile di bagnanti e frequentatori.

L'**articolo 30** stabilisce le sanzioni amministrative poste a carico del gestore della piscina per carenze relative al piano di autocontrollo e al primo soccorso.

L'**articolo 31** stabilisce le **sanzioni amministrative** poste a carico del gestore della piscina per **carenze igieniche e ambientali**.

L'**articolo 32** prevede che, in caso di violazioni cui è possibile porre rimedio, l'avvio del procedimento sanzionatorio è preceduto dalla **diffida amministrativa** da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

L'**articolo 33** stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico del gestore della piscina domestica per **omessa dotazione di dispositivi di protezione**.

Il Capo VI (artt. 34-36) reca le ***Disposizioni transitorie e finali***.
L'**articolo 34** detta le **disposizioni transitorie**, prevedendo che le norme della **legge in esame** si applicano alle **piscine realizzate successivamente alla data della sua entrata in vigore.** A quelle **già esistenti** alla medesima data si applicano invece la **diversa normativa vigente** nonché i **commi 2 e 3 del presente articolo.** Viene chiarito che ai fini del presente articolo, si considerano esistenti le piscine per le quali il titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente sia stato rilasciato o assentito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 1**). **Il comma 2** prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, **i gestori delle piscine destinate ad un'utenza pubblica** (categoria A, cfr. *supra*, art. 3, comma 2), provvedono ad assicurare l'assistenza ai bagnanti o le misure di sorveglianza secondo **le disposizioni di cui all'articolo 15**. **Il comma 3** dispone che i gestori delle **piscine domestiche** (categoria B, cfr. *supra*, art. 3, comma 6), dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a **dotare le piscine già esistenti della cassetta di primo soccorso** di cui all'articolo 22 e di almeno **un salvagente anulare** ogni cento metri quadrati di superficie occupata o loro frazione nonché, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di almeno uno dei dispositivi di protezione di cui all'articolo 23, comma 3. **Il comma 4** dispone infine che il gestore della piscina che omette di assicurare l'assistenza ai bagnanti o le misure di sorveglianza ai sensi del **comma 2** ovvero di adeguare le dotazioni di primo soccorso e di protezione ai sensi del **comma 3** è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000.**

L'**articolo 35** consente ad un **regolamento delegificante**, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'introduzione di **modifiche agli allegati 1 e 2 del disegno di legge in esame** nel rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'**articolo 36** reca la **clausola di invarianza finanziaria.**

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento risulta corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e dell'Analisi tecnico-normativa (ATN).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla materia "**tutela della salute**", rientrante nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alla materia della tutela della salute, si può in generale ricordare che la Costituzione italiana protegge la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività (articolo 32). In tal senso, il diritto alla salute rientra a pieno titolo nella più ampia categoria dei diritti sociali, la cui tutela impegna tutti i livelli di governo

ad assicurare le condizioni minime di salute e il benessere psicofisico dell'individuo. La legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V ha ridisegnato il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in campo sanitario, ponendo la tutela della salute nell'ambito delle materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. Ne consegue che spetta allo Stato emanare la disciplina di principio mentre alle Regioni è attribuita la competenza a adottare la disciplina di dettaglio nei limiti dei principi stabiliti con legge statale. Così, immediatamente dopo la Riforma del Titolo V, molte pronunce della Corte hanno riconosciuto alle regioni la potestà di adottare, in materia sanitaria, una propria disciplina, anche sostitutiva di quella statale.
La Corte costituzionale in diverse sentenze ha costantemente affermato che la materia tutela della salute è "assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera" (così, *ex plurimis*, sentenze n. 270 del 2005, 181 del 2006). In essa rientra, infatti, anche l'organizzazione sanitaria, considerata "parte integrante" della tutela della salute (così espressamente sentenza n. 371 del 2008): pertanto le Regioni possono legiferare in tema di organizzazione dei servizi sanitari, ma sempre nel rispetto dei "principi fondamentali" stabiliti dallo Stato (siano essi formulati in appositi atti legislativi, siano essi impliciti e dunque ricavabili per via interpretativa: così già in sentenza n. 282 del 2002). Del resto, l'intreccio e la sovrapposizione di materie, quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, (sentenze n. 187 del 2012, n. 330 del 2011 e n. 200 del 2009), fa sì che la disciplina della materia sia interamente improntata al principio di leale collaborazione tra differenti livelli di governo.
Relativamente al sistema sanzionatorio di cui al Capo V del presente disegno di legge, si ricorda il principio, enunciato in materia di tutela e sicurezza del lavoro, secondo cui la competenza a disciplinare un apparato sanzionatorio va attribuita al medesimo soggetto cui compete disciplinare la materia cui le sanzioni amministrative si riferiscono. Pertanto, ha affermato la Corte, se viene in rilievo una materia di competenza concorrente (nel caso di specie la tutela della salute), tra i principi fondamentali che competono allo Stato vanno inclusi quelli cui si deve informare il sistema sanzionatorio (sentenza n. 50 del 2005 e, in argomento, sentenze nn. 144 e 234 del 2005; n. 130 del 2008; nn. 153, 247 e 254 del 2014; ordinanza n. 12 del 2015). A tale proposito, l'articolo 27, comma 4, esclude l'applicazione delle sanzioni statali quando il fatto configuri un illecito amministrativo sanzionato con legge della competente regione o provincia autonoma.

Ciò posto, con riguardo al presente provvedimento, si ricorda che, successivamente alla riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto un Accordo il 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. Alcune regioni hanno recepito il predetto accordo nei propri ordinamenti. Inoltre, i principi enunciati nel citato accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, sono poi stati sviluppati nell'Accordo interregionale tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine, sviluppato da un gruppo tecnico. Quest'ultimo accordo, privo di forza di legge, individua una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto, con particolare riferimento alla classificazione, alla definizione, alle responsabilità, ai controlli interni ed esterni, alle sanzioni, ai provvedimenti dell'autorità, alle procedure autorizzative e ai limiti temporali per la fase transitoria. Poiché tali Accordi non hanno naturalmente forza di legge, in caso di inadempimento della disciplina in essi contenuta, non è possibile sanzionare i comportamenti illeciti. Pertanto, molte regioni sono intervenute in materia con Legge. Tuttavia, in alcune regioni ci si è limitati a recepire l'Accordo con una delibera della Giunta regionale.
Peraltro, come evidenzia l'Analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al presente disegno di legge, nel caso in esame l'intervento statale è giustificato, anche in attuazione del principio di sussidiarietà, dall'esigenza di definire uno *standard* minimo di tutela uniforme sul territorio nazionale, colmando le lacune normative riscontrabili in materia e rendendo omogenei requisiti e controlli a tutela della salute e della sicurezza nelle piscine. Viene, comunque, salvaguardata la potestà regionale e delle province autonome attraverso numerosi rinvii alle fonti regionali e provinciali per la definizione della disciplina tecnica di dettaglio.

Alla luce della natura concorrente della materia "tutela della salute", il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- l'**articolo 19, comma 6-*bis*,** introdotto in sede referente, che demanda a un decreto del Ministro della salute, **previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni**, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, la definizione dei parametri tecnici sulla base dei quali effettuare la valutazione delle situazioni di non conformità che possano costituire un rischio per la salute degli utenti, individuando i casi in cui è consentita la prosecuzione dell'attività previo ripristino delle condizioni di sicurezza e quelli che impongono la chiusura della piscina;
- l'**articolo 35** che demanda la modifica degli allegati 1 e 2 annessi al provvedimento in esame a un regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, **previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni**.

Ciò premesso, *si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,* con riferimento all'**articolo 9, comma 6-*bis*,** introdotto in sede referente, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy,* siano individuate le caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza degli impianti di aspirazione e siano disciplinati, tra l'altro, il dimensionamento dei dispositivi, le modalità di arresto di emergenza delle pompe, le modalità di segnalazione dei rischi ai bagnanti e ai frequentatori e le modalità di formazione dei responsabili della

sicurezza dei bagnanti e degli assistenti ai bagnanti; in particolare, in ragione della presenza della materia "tutela della salute", di competenza concorrente tra Stato e regioni, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'**intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni**, analogamente a quanto già disposto dal citato articolo 19, comma 6-*bis.*

Si fa presente, inoltre, che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare in primo luogo orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023) ovvero in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come in quello di prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.

Cost331	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	𝕏 CD_sociale

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.